

POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO
ACCADEMIA “G. CARRARA” DI BELLE ARTI BERGAMO
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “G. DONIZETTI” BERGAMO

REGOLAMENTO DIDATTICO

INDICE

TITOLO I - (*Principi generali*)

Art. 1 (*Definizioni generali*)

Art. 2 (*Definizioni relative alle strutture didattiche*)

TITOLO II – (*Didattica, produzione e ricerca*)

Art. 3 (*Oggetto del regolamento*)

Art. 4 (*Titoli e corsi*)

TITOLO III – Strutture didattiche

Art. 5 (*Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata*)

Art. 6 (*Strutture didattiche e scientifiche*)

TITOLO IV – (*Corsi di studio*)

Art. 7 (*Ordinamento dei corsi di studio*)

Art. 8 (*Corsi propedeutici e corsi per “giovani talenti”*)

Art. 9 (*Ammissione ai corsi di studio*)

Art. 10 (*Iscrizioni*)

Art. 11 (*Crediti formativi accademici*)

Art. 12 (*Riconoscimento degli studi pregressi*)

Art. 13 (*Conseguimento dei titoli di studio e durata dei corsi*)

Art. 14 (*Iscrizione a corsi singoli*)

Art. 15 (*Attivazione e disattivazione dei corsi*)

Titolo V- (*Trasferimenti, sospensione, rinuncia agli studi*)

Art. 16 (*Trasferimenti*)

Art. 17 (*Passaggi di corso e prosecuzione degli studi*)

Art. 18 (*Sospensione, interruzione, rinuncia agli studi, decadenza, cessazione della qualifica di studente*)

Titolo VI – (*Diritti e doveri degli studenti*)

Art. 19 (*Diritti degli studenti*)

Art. 20 (*Piani di studio*)

Art. 21 (*Obbligo di frequenza*)

Titolo VII – (*Programmazione e valutazione*)

Art. 22 (*Programmazione didattica annuale*)

Art. 23 (*Valutazione*)

Titolo VIII – (*Organizzazione didattica*)

Art. 24 (*Compiti dei docenti, attività integrative, tutorato e altri servizi*)

Art. 25 (*Calendario delle lezioni e degli esami*)

Titolo IX – (*Esami di profitto e esami finali*)

Art. 26 (*Esami di profitto*)

Art. 27 (*Esami finali per il conseguimento dei titoli accademici*)

Titolo X – (*Competenze linguistiche*)

Art. 28 (*Lingua italiana*)

Art. 29 (*Riconoscimento altre competenze linguistiche*)

Titolo XI – (*Comunicazione e trasparenza*)

Art. 30 (*Comunicazione e pubblicità delle decisioni assunte*)

TITOLO XII - (*Disposizioni generali e transitorie*)

Art. 31 (*Disposizioni generali*)

Art. 32 (*Disposizioni transitorie*)

Art. 33 (*Abrogazioni*)

TITOLO XIII - (*Offerta formativa*)

Art. 34 (*Corsi di studio*)

TITOLO I

(Principi generali)

Art. 1

(Definizioni generali)

Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a. per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca;
- b. per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale;
- c. per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;
- d. per Politecnico delle Arti: l'Istituzione AFAM statale nata dalla fusione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali G. Donizetti e dell'Accademia G. Carrara di Belle Arti di Bergamo, con Decreto Ministeriale n.1186 del 14.10.2022 (d'ora in poi denominato Politecnico);
- e. per Accademia: l'Accademia G. Carrara di Belle Arti di Bergamo;
- f. per Conservatorio: l'Istituto Superiore di Studi Musicali G. Donizetti di Bergamo;
- g. per direttore, il direttore del Politecnico delle Arti di Bergamo;
- h. per consiglio accademico, il consiglio accademico del Politecnico delle Arti di Bergamo.

Art. 2

(Definizioni relative alle strutture didattiche)

Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- a) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- b) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master di I e II livello, i corsi di dottorato di ricerca;
- c) corsi propedeutici: le attività formative preparatorie ai corsi di studio (accademici);
- d) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;

- e) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dalla normativa vigente;
- f) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- g) campo disciplinare: disciplina che costituisce materia di insegnamento, ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare;
- h) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
- i) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, pari a 25 ore, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- l) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
- m) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- n) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- o) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Politecnico;
- p) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- q) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico;
- r) titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di dottorato di ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

Art. 3

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e conseguenti decreti ministeriali, ed allo statuto del Politecnico delle Arti, disciplina l'ordinamento didattico ed i criteri di funzionamento dei propri corsi di studio. Esso detta altresì le norme generali riguardanti gli organi, l'organizzazione didattica e le correlate procedure amministrative relative alle carriere degli

studenti.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati dal Politecnico sono disciplinati dal titolo XIII del presente regolamento e dagli allegati, parte integrante del regolamento stesso.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del DPR 28 febbraio 2003, n. 132, il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentiti gli organi di gestione.
4. Possono avanzare proposte di revisione del presente regolamento didattico il direttore e il consiglio accademico.
5. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Politecnico può interagire con enti pubblici e privati, anche stranieri, stipulando a tal fine contratti e convenzioni, previa approvazione del consiglio accademico e nei limiti e secondo le procedure previste dalla normativa in vigore e nel rispetto degli obblighi imposti dalla disciplina dei corsi di studio autorizzati dal Ministero.
6. Il Politecnico adotta il metodo della programmazione e valuta le attività didattiche, scientifiche e di produzione artistica avvalendosi di indicatori idonei a rappresentare le risorse impiegate ed i risultati ottenuti.
7. Il Politecnico adotta procedure di valutazione statistica conformi ai decreti del Ministero.
8. Il Politecnico assicura la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio attivati avvalendosi dei propri docenti o di esperti qualificati nei limiti e secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa in vigore e nel rispetto degli obblighi imposti dalla disciplina dei corsi di studio autorizzati dal Ministero.
9. Il Politecnico garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dei corsi di studio ed i loro contenuti scientifico-culturali, assicurando la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste.
10. Per favorire le scelte culturali e professionali degli studenti, il Politecnico promuove servizi di orientamento in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio e con gli istituti di istruzione secondaria superiore; istituisce inoltre un servizio di tutorato per i corsi di studio.
11. Per rendere effettivo il diritto allo studio ai capaci e meritevoli, socialmente ed economicamente svantaggiati, il Politecnico concede l'esonero totale o parziale dagli oneri finanziari a carico degli studenti, con riferimento alla normativa vigente; tutela i diversamente abili con provvedimenti concernenti le dotazioni didattiche e tecniche, i linguaggi specializzati e le prove di valutazione; favorisce le attività autogestite dagli studenti nei settori della cultura, del tempo libero e delle

attività sportive.

TITOLO II

(Didattica, produzione e ricerca)

Art. 4

(Titoli e corsi)

1. Il Politecnico può rilasciare, al termine dei corrispondenti corsi, i seguenti titoli di studio:
 - a. diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
 - b. diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
 - c. diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di diploma di specializzazione;
 - d. diploma accademico di dottorato di ricerca, conseguito al termine del corso di dottorato di ricerca nel campo corrispondente;
 - e. diploma accademico di perfezionamento o master di I e II livello, conseguito al termine del corso di perfezionamento o master.
2. I corsi di diploma di primo livello, articolati in tre anni, hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche e musicali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
3. I corsi di diploma di secondo livello, articolati in due anni, hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e musicali, e per l'acquisizione di elevate competenze professionali.
4. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, secondo il decreto del Ministro di cui all'art. 3, comma 5 del DPR 8 luglio 2005, n. 212.
5. Il corso di dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione.
6. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

7. Tramite apposite convenzioni, sottoposte al preventivo nulla osta ministeriale, il Politecnico può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre accademie, conservatori di musica, università ed istituzioni artistiche di pari livello, sia italiane che straniere, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale (cfr. art. 3, comma 8 del DPR 8 luglio 2005, n. 212).
8. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di studio di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.
9. Ogni titolo di studio rilasciato dal Politecnico è corredato da un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 5

(Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata)

1. Per le attività di produzione e ricerca artistica, il Politecnico può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa approvazione del consiglio accademico.
2. Per la formazione permanente e ricorrente e per l'educazione degli adulti, il Politecnico può attivare, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, anche sottoscrivendo contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati, corsi di formazione musicale di base ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera d della Legge 508/1999, corsi liberi, corsi di aggiornamento, corsi estivi, workshop e corsi di formazione professionale, anche esterni al Politecnico. Il rilascio di un attestato certificante i crediti acquisiti avviene esclusivamente in relazione a corsi accademici autorizzati dal Ministero.
3. Il Politecnico può aprire i propri corsi istituzionali agli uditori, con il consenso del docente titolare del corso.
4. L'articolazione temporale e l'organizzazione didattica dei corsi di cui al precedente comma 2 sono disciplinate in un'apposita proposta del consiglio accademico, sottoposta al consiglio di amministrazione;

La proposta determina:

- a. i requisiti e le procedure di ammissione;
- b. il numero minimo e massimo degli ammessi;
- c. il numero degli incarichi da attribuire ai docenti del Politecnico e l'entità della loro retribuzione;
- d. l'eventuale ricorso a professionalità esterne con l'indicazione delle modalità di scelta, dei

- e. requisiti e delle competenze richieste;
- e. le risorse finanziarie necessarie e l'ammontare della tassa di iscrizione.

TITOLO III

(Strutture didattiche)

Art. 6

(Strutture didattiche e scientifiche)

1. In ottemperanza alle disposizioni dei D.M. 30 settembre 2009, nn. 123 e 124, artt.1, la struttura didattica e scientifica del Politecnico si articola in scuole e dipartimenti.
2. Ai sensi del DPR 8 luglio 2005, n. 212, art. 5, comma 2, il dipartimento coordina le attività didattiche, di ricerca e di produzione ed è responsabile delle scuole ad esso afferenti.
3. Ai sensi del DPR 8 luglio 2005, n. 212, art. 5, comma 2, le scuole comprese all'interno dei dipartimenti hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati.
4. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti, i dipartimenti esercitano le seguenti funzioni:
 - a. promuovono l'attività didattica e di ricerca nell'ambito proprio, coordinando le varie scuole ad essi afferenti;
 - b. elaborano piani annuali e pluriennali di sviluppo del Politecnico;
 - c. raccolgono le indicazioni del consiglio accademico, della consulta degli studenti e del collegio dei docenti per contribuire allo svolgimento e al miglioramento dell'offerta formativa, coordinando, in un'ottica interdisciplinare e multidisciplinare, anche le attività integrative di seminari, workshop, conferenze, iniziative di collaborazione con professionisti esterni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le procedure previste dalla normativa in vigore, nel rispetto degli obblighi imposti dalla disciplina dei corsi di studio autorizzati dal Ministero;
 - d. promuovono l'istituzione di livelli superiori di formazione, quali scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master, organizzandone l'offerta formativa e le strutture didattiche;
 - e. avanzano agli organi di gestione del Politecnico le necessità di spazi, dotazioni di materiali, di finanziamenti, in attuazione dei progetti di formazione e ricerca;
 - f. producono annuale relazione dell'attività e delle proposte al consiglio accademico e al direttore.
5. Sono organi del dipartimento: il coordinatore ed eventuali suoi collaboratori, che vengono eletti dai docenti afferenti al dipartimento stesso; nominato con decreto del direttore, il coordinatore dura

in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

6. Il coordinatore del dipartimento indice riunioni bimestrali e presenta le proposte del dipartimento al consiglio accademico nel mese di settembre per l'anno accademico entrante.
7. È possibile istituire collaborazioni tra dipartimenti di diversi istituti AFAM o Università, e attivare istituti interdipartimentali.
8. La scuola esercita le seguenti funzioni all'interno dei Dipartimenti:
 - a. Promuove l'attività didattica, di ricerca e produzione nel proprio ambito specifico, in accordo con le altre scuole del relativo Dipartimento;
 - b. verifica lo svolgimento regolare dell'attività didattica, in collaborazione con le indicazioni fornite dal coordinatore di Dipartimento e in base alle risorse finanziarie disponibili;
 - c. all'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.
9. Il consiglio accademico, in conformità con quanto disposto dai D.M. 30 settembre 2009, nn. 123 e 124 e allegati, nonché dal D.M. 9 gennaio 2018, n. 14, determina per ogni scuola in particolare:
 - a. l'elenco degli insegnamenti e delle attività formative attinenti il corso di studio;
 - b. gli obiettivi formativi specifici di ogni singolo corso di studio;
 - c. un sistema di crediti per ogni insegnamento, attività di laboratorio, prova finale relativa al conseguimento del titolo di studio;
 - d. l'eventuale propedeuticità degli insegnamenti;
 - e. i piani di studio ufficiali con l'indicazione delle attività formative di base, caratterizzanti, integrative o affini, ulteriori e a libera scelta dello studente;
 - f. le modalità di presentazione dei piani individuali di studio;
 - g. la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle verifiche del profitto;
 - h. le modalità di assolvimento dell'obbligo di frequenza e del suo accertamento;
 - i. le attività di collaborazione e partenariato internazionale, verificandone annualmente la corretta applicazione e l'opportunità di prosecuzione, in collaborazione con i docenti incaricati e il coordinatore Erasmus;
 - j. nell'ambito delle attività formative istituzionali, l'attribuzione di incarichi di docenza di extra titolarità a professori interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni. I docenti a contratto partecipano a pieno titolo alle riunioni di dipartimento e ai collegi dei professori senza diritto di voto.
10. Il consiglio accademico si riunisce almeno ogni tre mesi o, per particolari necessità, su richiesta di anche uno solo dei suoi membri.

11. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del direttore, su delibera del consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione, che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.
12. I corsi attivati dal Politecnico sono disciplinati al titolo XIII del presente regolamento e sono illustrati negli allegati, parte integrante del regolamento stesso.

TITOLO IV

(Corsi di studio)

Art. 7

(Ordinamento dei corsi di studio)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal consiglio accademico e adottati con decreto del direttore successivamente all'approvazione ministeriale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Politecnico, nel rispetto dello statuto, del regolamento didattico e delle normative vigenti, determinano:
 - a) Le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative e la loro tipologia, ivi comprese quelle a distanza;
 - c) gli insegnamenti curriculari, con l'eventuale articolazione in moduli e l'eventuale propedeuticità;
 - d) le disposizioni sugli obblighi di frequenza e le eventuali attività compensative in caso di deroga alla frequenza richiesta;
 - e) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
 - f) i crediti assegnati a ciascuna delle attività formative curriculari;
 - g) le ore di lezione;
 - h) le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - i) la tipologia degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale;
 - l) le conoscenze richieste per l'accesso al Politecnico, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche (cfr. titolo XIII e relativi allegati).
 - m) relativamente ai corsi di studio di secondo livello quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi.

Art. 8

(Corsi propedeutici e corsi per “giovani talenti”)

1. Il Politecnico organizza corsi di formazione musicale propedeutici all'accesso ai propri corsi di I livello, secondo le direttive del Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio.
2. In conformità con quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, il Politecnico organizza percorsi formativi musicali per la valorizzazione dei giovani talenti, che, pur non ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 212, del 2005 necessari per l'accesso ai corsi accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini, capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello.
3. I programmi di studio e l'organizzazione dei suddetti percorsi formativi sono definiti in un apposito regolamento, approvato dal consiglio accademico ed emanato dal direttore.
4. Al termine dei corsi il Politecnico rilascia specifica attestazione.
5. La responsabilità didattica dei corsi propedeutici e dei corsi per “giovani talenti” è in capo alle singole scuole.

Art. 9

(Ammissione ai corsi di studio)

1. A norma dell'art. 7, comma 1 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Limitatamente al Conservatorio, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 11 maggio 2018 n. 382, (“Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico musicale”), in caso di spiccate capacità e attitudini artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento dei suddetti titoli, i quali dovranno essere comunque conseguiti entro il completamento del corso di studio.
3. Il Politecnico richiede, inoltre, un'adeguata preparazione iniziale verificata attraverso un esame di ammissione articolato in modo da comprovare attitudini, motivazioni e la preparazione di base (competenze in ingresso).
4. La prova di ammissione può essere sostenuta per più di una scuola.
5. Le prove di valutazione per l'accesso si svolgono sotto la responsabilità di un'apposita

commissione e nel rispetto della normativa vigente sulle procedure di selezioni comparative.

6. La commissione dell'esame di ammissione per ogni singolo corso: propedeutico, di I e II livello, è formata da almeno tre docenti, con la presenza obbligatoria di almeno un docente della disciplina caratterizzante principale.
7. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa in trentesimi (in decimi per i corsi propedeutici) e con una delle seguenti indicazioni: "idoneo", "non idoneo". Limitatamente all'Accademia, non è prevista l'idoneità con "debiti formativi", nell'ammissione ai corsi di I livello.
8. Limitatamente al Conservatorio, i debiti eventualmente previsti all'atto dell'ammissione, devono essere colmati obbligatoriamente entro il primo anno di frequenza, pena l'impossibilità di sostenere esami dello stesso campo disciplinare.
9. In sede di ammissione ai corsi biennali verrà valutato il percorso di studi del candidato, che dovrà esibire adeguata documentazione. I singoli dipartimenti si riservano di evidenziare eventuali debiti formativi, che potranno essere colmati attingendo all'offerta formativa dei corsi attivati presso il Politecnico, o presso Istituzioni di pari livello convenzionate.
10. Le graduatorie di ammissione sono rese pubbliche con la massima tempestività.
11. È consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di studio AFAM o la contemporanea iscrizione a un corso accademico e a un corso universitario, come previsto dalla legge n. 33 del 12.04.2022.
12. Il consiglio accademico determina ogni anno il numero massimo degli ammessi ad ogni singolo corso, tenuto conto degli spazi, delle attrezzature e delle risorse umane e finanziarie disponibili. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal direttore, sentito il consiglio accademico, sulla base dell'accertamento di particolari doti artistiche o musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione.
13. Il consiglio accademico delibera il numero degli studenti non comunitari da ammettere alle singole scuole; il Politecnico comunica tale numero al Ministero nei termini prescritti.
14. Per tutti gli studenti stranieri che intendono sostenere la prova di ammissione a un corso accademico è prevista una prova di verifica delle competenze linguistiche. Per la lingua italiana, lingua di insegnamento nel Politecnico, è richiesto il livello B2 come requisito minimo in ingresso. La verifica si svolge in base al calendario pubblicato sul sito web del Politecnico. I candidati devono presentarsi alla verifica muniti di un documento di identità e, se non comunitari, di passaporto con lo specifico visto d'ingresso per studio e permesso di soggiorno.

15. Il Politecnico offre un servizio di orientamento rivolto alle ultime classi delle scuole secondarie di II grado e prevede corsi propedeutici, oltre a un servizio di tutorato permanente.
16. A norma dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di II livello è necessario essere in possesso di laurea o di diploma accademico di I livello, ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di II livello. Relativamente all'Accademia, al fine di valutare tale preparazione, il consiglio accademico delibera la prova di ammissione al corso di II livello.
17. Qualora il candidato all'ammissione ad un corso di II livello non abbia ancora conseguito il diploma accademico di I livello o la laurea triennale, potrà procedere all'iscrizione condizionata che si renderà formalmente operativa solo se il candidato conseguirà il titolo richiesto nella prima sessione di esame disponibile, secondo il calendario accademico dell'istituzione di provenienza.
18. A norma dell'art. 7, comma 5 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di I o di II livello, o di laurea equipollente, ovvero di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
19. A norma dell'art. 7, comma 6 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di II livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
20. A norma dell'art. 7, comma 7 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, per essere ammessi ai corsi di perfezionamento o master di I livello è richiesto il possesso del diploma accademico di I livello o di laurea triennale. Per accedere al master di II livello è richiesto il possesso di un diploma accademico di II livello o di laurea magistrale. Il candidato dovrà inoltre dimostrare attitudine e adeguate conoscenze di base da verificare attraverso un esame di ammissione articolato in prove e definito dal consiglio accademico.
21. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione ai corsi è deliberata dalle strutture didattico-amministrative di riferimento, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.

Art. 10 (*Iscrizioni*)

1. La qualifica di studente del Politecnico è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.

2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dal consiglio accademico.
3. Nel caso di contemporanea iscrizione a più corsi AFAM o a corsi AFAM e universitari, lo studente, all'atto dell'immatricolazione, può scegliere la frequenza a tempo pieno o parziale.
4. Salvo diversa opzione, all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime di impegno all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto alla struttura didattica competente, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e delle disponibilità dei posti.

Art. 11

(Crediti formativi accademici)

1. Il Politecnico adotta il sistema europeo e nazionale di definizione e assegnazione dei crediti di studio (ECTS), applicando, in particolare, la normativa di cui all'art. 2, comma 8 della legge e di cui all'art. 1, lettera n e art. 6 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212; nonché la normativa contenuta nei D.M. 30 settembre 2009, nn. 123 e 124, e relativi allegati.
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali, d'insieme o di gruppo, collettive teoriche o pratiche, laboratori.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca del Politecnico;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente al Politecnico, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;

- d) il superamento della prova finale.
5. In caso di trasferimento di uno studente da altra istituzione AFAM, università o istituzione di corrispondente livello, i singoli dipartimenti riconoscono i crediti maturati e le votazioni conseguite negli esami di profitto, in conformità con gli insegnamenti riconosciuti presso il Politecnico, corrispondenti per contenuti e obiettivi formativi agli insegnamenti di base e caratterizzanti, oppure riconosciuti coerenti con le attività formative integrative o affini.
 6. I singoli dipartimenti provvedono al riconoscimento in crediti, previa presentazione della relativa documentazione, delle abilità professionali e didattiche già maturate dallo studente al momento dell'iscrizione, nel limite massimo di 6 CFA.
 7. Limitatamente all'Accademia, è necessario maturare nell'anno accademico almeno 30 crediti, di cui 20 nelle discipline di base e caratterizzanti, per essere ammessi all'anno di corso successivo; almeno 20, di cui 10 nelle discipline di base e caratterizzanti, per gli studenti impegnati in attività lavorative. In caso contrario lo studente dovrà iscriversi all'anno di corso ripetente; i crediti maturati verranno comunque ritenuti validi.
 8. A norma dell'art. 12 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, il Politecnico garantisce il riconoscimento dei crediti maturati dagli studenti iscritti nei previgenti ordinamenti didattici, anche attivati in via sperimentale, e che desiderino inserirsi nel nuovo ordinamento disciplinato al titolo XIII del presente regolamento.

Art. 12

(Riconoscimento degli studi pregressi)

1. Può presentare apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi lo studente che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a. in possesso di titolo universitario o accademico;
 - b. in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
 - c. in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
2. L'eventuale riconoscimento del titolo deve avvenire mediante:
 - a. presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
 - b. presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto ove richiesto;
 - c. presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.
3. Il riconoscimento degli studi pregressi può avvenire mediante:

- a. la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio del Politecnico, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
 - b. la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto con eventuale sostituzione della votazione precedentemente conseguita.
4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.
 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti compete all'Istituzione che accoglie lo studente e deve essere confermato dal coordinatore del dipartimento di riferimento e ratificato dal consiglio accademico.

Art. 13

(Conseguimento dei titoli di studio e durata dei corsi)

1. Per conseguire il diploma accademico di I livello lo studente deve aver acquisito almeno 180 CFA.
2. Per conseguire il diploma accademico di II livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 CFA.
3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFA.
4. Il corso di studio accademico di I livello ha durata normale di tre anni. Il corso accademico di II livello ha durata normale di due anni. Il corso di perfezionamento o master ha durata normale di un anno. Il corso accademico di specializzazione ha durata normale di due anni. Il corso accademico di dottorato di ricerca ha durata normale di tre anni.
5. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dall'ordinamento del proprio corso di studi, non abbia superato gli esami e le prove di verifica previsti e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio entro gli anni di durata del corso stesso.
6. Limitatamente al Conservatorio, la ripetizione della frequenza di una disciplina può essere concessa una sola volta nell'ambito del corso, secondo le modalità definite con specifici regolamenti. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.

7. Tenuto conto dell'art. 11 comma 7 del presente regolamento, viene fissato il numero massimo degli anni fuori corso in tre anni per il corso di diploma di I livello e in due anni per il corso di diploma di II livello; per gli studenti lavoratori il limite massimo è di sei anni per il corso di diploma di I livello e di quattro anni per il corso di diploma di II livello. Per le studentesse che nel corso degli studi si trovino in maternità e fino al compimento di un anno di vita del bambino tali termini sono prorogati di un ulteriore anno. Trascorsi i termini predetti lo studente incorre nella decadenza dagli studi.
8. Limitatamente al Conservatorio, è altresì dichiarato decaduto lo studente che al termine del terzo anno del I livello e del secondo anno del II livello non abbia acquisito i crediti relativi al primo anno di corso.
9. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che abbia interrotto il proprio corso di studi o che sia incorso nella decadenza dagli studi può presentare domanda di reimmatricolazione ai corsi del Politecnico e chiedere il riconoscimento in forma di crediti degli esami superati nella prima carriera non conclusa. Il consiglio accademico provvede all'eventuale riconoscimento di tale carriera pregressa, curando in particolare la verifica della non avvenuta obsolescenza dei contenuti degli esami superati a suo tempo e della coerenza con gli obiettivi formativi del nuovo corso di studi. Non verranno in ogni caso riconosciuti esami sostenuti in data anteriore ai cinque anni precedenti la domanda di reimmatricolazione.

Art. 14

(Iscrizione a corsi singoli)

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o i cittadini non comunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti resi disponibili dal Politecnico nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione o certificazione dei crediti acquisiti.
2. Lo studente:
 - a. è tenuto al pagamento delle relative tasse senza riduzione ISEE;
 - b. può richiedere l'attestazione di frequenza al corso o il certificato di superamento del relativo esame, qualora l'avesse sostenuto;
 - d. il corso singolo non prevede sospensione della carriera, iscrizione a tempo parziale e assegnazione di borse di studio.

Art. 15

(Attivazione e disattivazione dei corsi)

1. Il consiglio accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione

dei corsi di studio e propone al consiglio di amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.

2. Nel caso di disattivazione di corsi di studio il Politecnico assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

TITOLO V

(Trasferimenti, sospensione, rinuncia agli studi)

Art. 16

(Trasferimenti)

1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro istituto AFAM o universitario presentando domanda al direttore del Politecnico nel periodo 20 giugno - 31 luglio di ogni anno, fatte salve le scadenze e le modalità di iscrizione stabilite dai vari Atenei e Istituti AFAM. Il relativo nulla osta è dato dal direttore ed è subordinato alla regolarità della posizione amministrativa dello studente.
2. La domanda di trasferimento degli studenti provenienti da altri Istituti AFAM o università, indirizzata al direttore del Politecnico, deve pervenire entro il 31 luglio di ogni anno accademico. L'iscrizione è consentita nel limite del numero dei posti programmato per il corso di studio richiesto. Il consiglio accademico esamina la carriera scolastica precedentemente svolta come disciplinato all'art. 12 del presente regolamento. L'ammissione è deliberata dal direttore.
3. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto la sola prova di ammissione presso altre Istituzioni AFAM o Università.

Art. 17

(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente di un corso accademico di I o di II livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato

presso il Politecnico, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.

2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.
3. Limitatamente al Conservatorio, i passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
4. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal consiglio accademico, sentite le competenti strutture didattiche.

Art. 18

(Sospensione, interruzione, rinuncia agli studi, decadenza, cessazione della qualifica di studente)

1. Lo studente ha facoltà di richiedere la sospensione del proprio corso di studi per uno o più anni, per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o stranieri, ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca. Lo studente può presentare al direttore, in tempi successivi, la domanda di riammissione al corso di studi precedentemente seguito, alle stesse condizioni maturate all'atto della sospensione. Lo stesso potrà, inoltre, presentare istanza documentata per ottenere dal consiglio accademico il riconoscimento totale o parziale delle attività svolte presso altre istituzioni nel periodo successivo alla sospensione.
2. Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di maternità fino al compimento di un anno di vita del bambino o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. L'interruzione avviene automaticamente a seguito del mancato rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico successivo. Qualora lo studente intenda successivamente esercitare i diritti derivanti dalla condizione di studente dovrà presentare domanda al direttore del Politecnico per l'eventuale riconoscimento della carriera pregressa secondo quanto disciplinato all'art. 13, comma 9 del presente regolamento.
4. Nel periodo di sospensione o interruzione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle

tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal consiglio di amministrazione.

5. Lo studente ha facoltà, in qualsiasi momento della propria carriera, di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi, mediante comunicazione scritta al direttore del Politecnico. Lo studente che ha rinunciato può successivamente immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso del Politecnico. In caso di reimmatricolazione il consiglio accademico valuta il percorso precedentemente svolto al fine del riconoscimento eventuale dei crediti formativi e della loro non obsolescenza. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera di studi percorsa, con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera stessa a seguito della rinuncia.
6. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.
7. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per cinque anni decade dalla qualifica di studente. Decade dalla qualifica di studente anche chi, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, si trovi nella condizione prevista all'art. 13, comma 7 del presente regolamento. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera di studi compiuta. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
8. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma, previa verifica delle competenze da parte del consiglio accademico.
9. La qualifica di studente iscritto al Politecnico cessa per:
 - a. conseguimento del titolo di studio;
 - b. trasferimento ad altra Istituzione AFAM;
 - c. rinuncia agli studi;
 - d. decadenza.

TITOLO VI

(Diritti e doveri degli studenti)

Art. 19
(Diritti degli studenti)

1. A tutti gli studenti è garantito il diritto all'informazione mediante la pubblicazione tempestiva degli orari delle attività didattiche e delle deliberazioni delle strutture didattiche.
2. Il Politecnico è tenuto a rendere noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti attivati, l'orario di ricevimento degli studenti da parte dei docenti, del direttore e dei tutor, le modalità degli esami di profitto e quelle per il conseguimento del titolo accademico.
3. È assicurata ai rappresentanti degli studenti la partecipazione agli organi didattici, secondo quanto previsto dal presente regolamento e nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
4. Il Politecnico garantisce il rispetto della normativa sul diritto allo studio universitario, secondo la legislazione vigente, nazionale e regionale.

Art. 20
(Piani di studio)

1. I piani di studio, strumenti di pianificazione della carriera degli studenti, devono essere presentati anno per anno dagli studenti regolarmente iscritti, entro un mese dall'inizio dell'anno accademico. Gli studenti possono adottare anche i piani di studio consigliati dal Politecnico, eventualmente proponendone modifiche.
2. Gli studenti possono fare richiesta di modifica dei piani di studio proposti dal Politecnico, fermo restando l'obbligo di svolgere le attività formative di base e caratterizzanti previste.
3. Il consiglio accademico nomina ogni anno un'apposita commissione per la valutazione e l'approvazione dei piani di studio. Le commissioni, presiedute dal direttore, sono composte da tre membri: il direttore stesso, il coordinatore del relativo dipartimento e un docente di una disciplina di indirizzo.
4. I piani di studio sono approvati entro un mese dalla consegna.
5. In conformità con le linee guida della Commissione europea adottate a Bruxelles il 16/11/2012 e le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e di rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla duplice carriera degli studenti-atleti adottate il 14/06/2013, il Politecnico, su richiesta degli interessati, può attivare un programma Dual Career per permettere agli studenti-atleti con un importante curriculum sportivo di integrare, in modo flessibile, lo studio con la propria carriera

sportiva.

Art. 21
(Obbligo di frequenza)

1. A norma dell'art. 10, comma 3, punto i del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, la frequenza alle lezioni è obbligatoria nella misura non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio personale, ed è registrata con appositi sistemi di verifica delle presenze.
2. Lo studente che non raggiunge il numero richiesto di presenze non può sostenere l'esame relativo e dovrà ripetere l'anno di corso.
3. Possono formare oggetto di deroga all'obbligo di frequenza i periodi di stage, workshop ed altre attività formative organizzate dal Politecnico o approvati dal consiglio accademico su richiesta dello studente.
4. Per gli studenti lavoratori che non raggiungano le ore di frequenza obbligatorie, in presenza di adeguata documentazione, sono previste deroghe all'obbligo di frequenza e, per ogni corso, modalità di integrazione, sia attraverso colloqui personali, che indicazioni aggiuntive nel programma d'esame, in accordo con il docente di riferimento.
5. Relativamente al Conservatorio, nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative, le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.P.R. 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

TITOLO VII

(Programmazione e valutazione)

Art. 22
(Programmazione didattica annuale)

1. Entro il 30 luglio il consiglio accademico, accogliendo eventuali proposte del collegio dei docenti, predispone il programma annuale dell'offerta didattico-formativa che dovrà essere pubblicato

prima dell'inizio dell'anno accademico. Esso indica i piani di studio ufficiali dei corsi attivati con i relativi insegnamenti; il numero degli studenti ammissibili; le norme relative alle iscrizioni; i termini per la presentazione dei piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.

2. Le attività seminariali, le proposte dei dipartimenti e i progetti presentati da esterni sono esaminati dal consiglio accademico che delibera per ciascun anno accademico.
3. Tutti i programmi di studio presentati dai singoli docenti interni o da professionisti esterni vanno depositati in segreteria prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno accademico, salvo esigenze particolari.
4. Entro il 30 settembre devono essere presentate al direttore le richieste scritte di finanziamento relative alle spese per la didattica dell'anno entrante, per ogni singola disciplina e per ogni dipartimento, fatte salve particolari esigenze che si evidenzino durante l'anno.

Art. 23

(Valutazione)

1. Il Politecnico deve periodicamente sottoporre a verifica di qualità l'efficacia e la funzionalità della propria attività formativa. Nella verifica si terrà conto della valutazione degli studenti, mantenendone l'anonimato.
2. Il Politecnico, in ottemperanza alla normativa nazionale vigente, istituisce il nucleo di valutazione, come disciplinato all'art. 10 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

TITOLO VIII

(Organizzazione didattica)

Art. 24

(Compiti dei docenti, attività integrative, tutorato e altri servizi)

1. I docenti sono tenuti a svolgere il corso annuale o semestrale nei giorni e per il numero delle ore fissati dal calendario accademico. Modalità diverse sono ammissibili e programmabili dal consiglio accademico in presenza di particolari tipologie didattiche o in presenza di particolari esigenze.

2. Ogni altro elemento è definito dal contratto con cui il Politecnico ha deliberato la chiamata come docente o ha conferito l'incarico di insegnamento.
3. Il docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni del corso a lui affidato. Potrà invitare esperti per lezioni su argomenti specifici, purché preventivamente autorizzato dal consiglio accademico.
4. Il docente deve assicurare almeno un'ora di ricevimento settimanale degli studenti e deve documentare la propria attività didattica sulla piattaforma digitale adottata dal Politecnico, secondo le modalità fissate dal consiglio accademico.
5. I dipartimenti, il collegio dei docenti o singoli docenti possono proporre attività seminariali tenute da professionisti esterni. Il consiglio accademico esamina le proposte e ne autorizza la realizzazione compatibilmente con le risorse che il bilancio del Politecnico stanziava a tal fine. I professionisti scelti per tali attività formative vengono selezionati sulla base del curriculum e incaricati direttamente dal consiglio accademico.
6. È prevista la presenza di un servizio di tutorato, di un servizio di counseling psicologico, di un servizio di supporto agli studenti con certificazione BES, nonché di un responsabile delle attività di laboratorio informatico. Il tutor ha compiti di assistenza complessiva all'attività curricolare dello studente.
7. Per le attività di tutorato e per l'assistenza agli studenti nei laboratori o nelle attività didattiche integrative, culturali ed espositive, il Politecnico può stipulare contratti annuali di collaborazione con ex studenti.
8. Il Politecnico può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 25

(Calendario delle lezioni e degli esami)

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni di laboratorio e delle attività integrative ha, di norma, inizio con la seconda settimana di ottobre e fine con la seconda settimana di giugno. L'attività didattica si articola in due semestri di quindici settimane ciascuno, con un'interruzione delle lezioni della durata di due settimane, nel mese di febbraio, per consentire lo svolgimento della sessione straordinaria degli esami di profitto. Ogni anno il direttore e il consiglio accademico deliberano il calendario accademico, pubblicato all'inizio dell'anno accademico.

2. Le attività di orientamento, i master, nonché i corsi intensivi e attività speciali possono svolgersi in periodi diversi, previa delibera del consiglio accademico.
3. L'orario delle lezioni e delle esercitazioni è stabilito dalle strutture didattiche di riferimento in modo da consentirne la fruizione ottimale da parte degli studenti.
4. Gli esami di profitto e gli esami finali per il conseguimento del diploma accademico si svolgono in tre sessioni. La prima nei mesi di giugno-luglio, preceduta da una sessione di preappelli a febbraio; la seconda nei mesi di settembre-ottobre e la terza nei mesi di febbraio-marzo dell'anno solare successivo.
5. Il calendario degli esami, predisposto dal consiglio accademico e approvato dal collegio dei docenti, deve essere pubblicato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

TITOLO IX

(Esami di profitto e esami finali)

Art. 26

(Esami di profitto)

1. In ciascuna sessione d'esame lo studente in regola con l'iscrizione e con i versamenti relativi può sostenere gli esami di profitto nel rispetto delle eventuali propedeuticità e purché possieda l'attestazione di frequenza per i singoli corsi. L'iscrizione agli esami va fatta almeno cinque giorni lavorativi prima del loro inizio.
2. Lo studente può sostenere per ogni anno accademico solo gli esami relativi agli insegnamenti contenuti nel proprio piano di studi, salvo autorizzazione concessa dal direttore, a seguito di richiesta opportunamente motivata.
3. Gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una commissione, nominata dal direttore e composta da almeno tre docenti. Presiede ogni commissione il docente titolare della disciplina in oggetto e, per competenza funzionale, il presidente di commissione stabilisce l'ordine di svolgimento dell'esame. Possono far parte della commissione anche esperti esterni della materia, solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del direttore.
4. Gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studi disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione dei crediti

corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera, ferme restando le indicazioni specifiche dei docenti responsabili dei singoli insegnamenti.

5. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.
6. A seconda di quanto disposto dagli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione (per gli esami di profitto), ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
7. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode.
8. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione dei crediti, legate alla produzione di attività artistiche e musicali.
9. Agli studenti che sostengono esami per i quali sono previste esecuzioni musicali di gruppo, viene attribuito un voto o una valutazione di idoneità sulla base dell'apporto individuale.
10. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento.
11. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione d'insufficienza non è corredata da votazione.
12. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma del presidente sul libretto dello studente.
13. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
14. La valutazione del profitto ha come riferimento i seguenti criteri:
 - a. capacità di riesaminare criticamente l'attività svolta durante le lezioni;
 - b. capacità di padroneggiare la disciplina;
 - c. capacità di stabilire connessioni con altri ambiti disciplinari;
 - d. capacità di utilizzare proficuamente le competenze tecniche e culturali acquisite.

Art. 27

(Esami finali per il conseguimento dei titoli accademici)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.
2. I CFA conseguiti per la prova finale, sia del Triennio che del Biennio, sono definiti nell'ambito delle diverse Scuole (vedi titolo XIII del presente regolamento e relativi allegati). Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso di studi, in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 6/110, tenendo conto dell'intero percorso formativo dello studente. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.
3. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico, come la partecipazione a mostre in sedi qualificate.
4. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
5. Il Politecnico rilascia, come supplemento al diploma, un certificato (Diploma Supplement) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.
6. La prova finale per conseguire il diploma accademico di I e II livello del Conservatorio è di norma costituita da una parte interpretativa-esecutiva o compositiva svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato scritto di adeguato valore artistico-scientifico, come definito nel titolo XIII del presente Regolamento.
7. I corsi di I livello dell'accademia si concludono con la discussione di una tesi che consiste in un progetto integrato teorico-pratico (progetto artistico ed elaborato teorico). Le modalità di svolgimento della prova finale per il conseguimento del diploma accademico di I livello sono disciplinate al titolo XIII del presente regolamento.
8. La tesi conclusiva del corso biennale per conseguire il diploma accademico di II livello

dell'Accademia consiste in un progetto artistico originale su un argomento specialistico. Le modalità di svolgimento della prova finale per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello sono disciplinate al titolo XIII del presente regolamento.

9. Le commissioni, nominate dal direttore, che personalmente o con un suo delegato ne è anche presidente, sono composte dal docente della disciplina di indirizzo del candidato, dal docente della disciplina teorica che ha seguito la realizzazione dell'elaborato scritto e da altri due docenti del corso, per un totale di almeno cinque componenti. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni al Politecnico.
10. La domanda per accedere alla prova finale deve essere presentata in segreteria secondo le scadenze e le modalità stabilite dal consiglio accademico. Limitatamente all'Accademia, sempre entro scadenze definite dal consiglio accademico, deve essere consegnato il modulo con dichiarazione di avanzata elaborazione della tesi teorica di diploma, firmato dal docente della disciplina e dal docente responsabile del progetto artistico (nulla osta al diploma).
11. In segreteria deve essere consegnata, quindici giorni prima della discussione, una copia rilegata dell'elaborato scritto, controfirmata dal relatore; una seconda copia deve essere consegnata al relatore stesso. Si richiede una versione della tesi su supporto informatico per l'archiviazione.
12. Nel caso in cui il diplomando, per qualsiasi motivo, rinunciasse alla discussione della prova finale, deve darne tempestiva comunicazione scritta alla segreteria del Politecnico.
13. Agli esami finali previsti per il conseguimento dei titoli accademici non sono ammessi candidati privatisti.

TITOLO X

(Competenze linguistiche)

Art. 28

(Lingua italiana)

1. Il Politecnico organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio della lingua italiana, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
2. Alla positiva conclusione del corso viene rilasciato apposito attestato che contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito, secondo gli standard europei.

3. I crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Politecnico.

Art. 29

(Riconoscimento altre competenze linguistiche)

1. Il Politecnico riconosce, mediante l'attribuzione di CFA, anche le competenze relative ad altre lingue straniere (comunitarie) che non siano la lingua madre dello studente, purché i certificati siano emessi da enti accreditati e non siano in obsolescenza.

TITOLO XI

(Comunicazione e trasparenza)

Art. 30

(Comunicazione e pubblicità delle decisioni assunte)

1. Sia le decisioni assunte dagli organi di governo del Politecnico, sia le loro forme procedurali, vengono pubblicate sul sito istituzionale, e possono essere rese note attraverso la comunicazione sui social media, la stampa di opuscoli e guide dello studente.
2. Tutti i responsabili delle strutture didattiche, il direttore, i membri del consiglio accademico, i coordinatori dei dipartimenti e i docenti sono tenuti a fornire disponibilità oraria settimanale per il ricevimento degli studenti.
3. Dell'informazione degli studenti, dell'orientamento in ingresso, della pubblicità delle decisioni assunte sono responsabili le strutture didattiche e/o i tutor, con contratto dedicato.

TITOLO XII

(Disposizioni generali e transitorie)

Art. 31

(Disposizioni generali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento didattico si fa riferimento ai principi generali

dello statuto e del regolamento generale del Politecnico o, in mancanza, alla vigente normativa.

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. Il Politecnico adegua il regolamento didattico alla normativa ministeriale in itinere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il Politecnico assicura agli studenti già iscritti la conclusione dei corsi ed il conseguimento dei rispettivi titoli secondo il previgente ordinamento, fatta salva la facoltà di optare per l'iscrizione ai corsi riordinati come al titolo XIII del presente regolamento. In tal caso, la carriera dello studente è riformulata anche in termini di crediti come disciplinato all'art. 11, comma 8 del presente regolamento.

Art. 33

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili e in particolare i precedenti regolamenti dell'I.S.S.M. G. Donizetti e dell'Accademia G. Carrara di Belle Arti di Bergamo

TITOLO XIII

(Offerta formativa)

Art. 34

(Corsi di studio)

1. Gli insegnamenti attivati presso il Politecnico e i piani di studio dei corsi per il conseguimento dei diplomi di I e II livello sono specificati negli allegati al presente regolamento, di cui sono parte integrante.
2. Gli insegnamenti ufficiali dei corsi attivati, definiti nell'ambito dei settori disciplinari e delle declaratorie in allegato ai D.M. 3 luglio 2009, nn. 89 e 90 (e successive integrazioni), possono essere attivati direttamente dal Politecnico o mutuati da altre Istituzioni AFAM, università o istituti di pari livello, sulla base di apposite convenzioni. Si intende per "mutuazione" la possibilità dello studente di seguire corsi presso istituzioni di pari livello e di sostenervi gli esami relativi.

3. Gli insegnamenti mutuati da altre istituzioni vengono acquisiti come validi al fine del conseguimento del diploma accademico secondo i crediti stabiliti dall'istituzione che attiva l'insegnamento.
4. Il consiglio accademico può modificare ogni anno il contenuto didattico delle diverse convenzioni con altre Istituzioni AFAM e/o università, relativamente alle attività integrative e affini dei corsi di diploma, comunicando tali variazioni al Ministero.
5. Ciascun insegnamento è strutturato in modo da assolvere agli obiettivi formativi ad esso assegnati in funzione del conseguimento del diploma. Il Politecnico attiva insegnamenti conformi a quanto prescritto dai D.M. 3 luglio 2009, nn. 89 e 90, e D.M. 30 settembre 2009, nn. 123 e 124 e successivi, con relativi allegati ordinamenti didattici e declaratorie. Il Politecnico mutua da altre istituzioni di pari livello insegnamenti rispondenti agli obiettivi formativi enunciati nelle predette declaratorie.
6. Ciascun insegnamento comprende sia la trattazione introduttiva e metodologica atta a restituire i connotati epistemologici propri della disciplina, sia, nel caso dell'insegnamento artistico e musicale, gli elementi pratici e tecnici di base per un corretto approccio al linguaggio espressivo oggetto dell'insegnamento stesso.
7. Ciascun insegnamento deve comprendere anche una parte monografica e di approfondimento sia tecnico che teorico, in modo da preparare lo studente sia al livello superiore di formazione, sia all'ingresso nel sistema artistico e musicale, e in generale nel mondo del lavoro.
8. Nel caso di insegnamenti articolati in moduli svolti da docenti diversi deve essere comunque individuato tra loro il docente responsabile dell'insegnamento, al quale compete, d'intesa con gli altri docenti interessati, il coordinamento delle modalità di verifica del profitto.
9. Le attività formative ulteriori e le attività a libera scelta dello studente devono essere coerenti con gli obiettivi formativi propri del corso di diploma prescelto e funzionali al progetto di tesi di diploma presentato dallo studente.
10. Il numero di crediti attribuiti a ciascun insegnamento ordinamentale dei corsi di diploma è stabilito negli allegati. Tale numero può variare a seconda dell'articolazione che l'insegnamento assume all'interno dei diversi curricula formativi (attività di base, caratterizzanti, integrative o affini).
11. L'acquisizione dei crediti relativi ad un insegnamento è subordinata al superamento della relativa prova d'esame o al conseguimento dell'idoneità.
12. Qualora gli insegnamenti relativi alle attività formative integrative o affini siano articolati in moduli semestrali, lo studente può acquisire anche i crediti collegati ad un solo modulo semestrale dell'insegnamento stesso.

13. I piani di studio di cui agli allegati stabiliscono la propedeuticità relativamente agli insegnamenti biennali e triennali.
14. I seminari, gli stage, i tirocini, le attività artistiche o musicali, sia proposte dagli organi di gestione didattica, che proposte dallo studente e approvate dal consiglio accademico, si svolgono in accordo con professionisti e/o istituzioni pubbliche e/o private accreditate presso il Politecnico stesso o con esso convenzionate.
15. Il numero di crediti riconosciuti alle predette attività vengono stabiliti dal consiglio accademico, in relazione alla loro durata. L'acquisizione dei crediti è in questo caso subordinata alla documentazione fornita dal professionista o dall'istituzione in cui lo studente svolge lo stage o il tirocinio, nonché dalla relazione del tutor di riferimento messo a disposizione dal Politecnico, quale assistente allo svolgimento delle attività curriculari.
16. Per accedere alla prova finale dei corsi di I livello lo studente deve avere conseguito 170 crediti per il diploma di primo livello e 110 per il diploma di secondo livello, in base ai piani di studio presentati ed approvati. Eventuali crediti in eccedenza, purché conseguiti nelle attività formative riconosciute dal Politecnico, e certificati con esami di profitto, verranno ritenuti validi ai fini del calcolo della media finale.
17. Relativamente al Conservatorio, la prova finale per il conseguimento del titolo è costituita da una parte interpretativa-esecutiva e/o compositiva svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi. La performance musicale deve essere integrata dalla discussione di un elaborato di carattere artistico-scientifico, afferente al proprio indirizzo e correlato alla prova pratica di esecuzione (discipline a indirizzo interpretativo) o alla composizione originale (discipline a indirizzo compositivo). Tale elaborato avrà dimensioni e caratteristiche variabili in base all'indirizzo di studi, avendo come riferimento minimo l'equivalente di un programma di sala di un concerto, come massimo l'equivalente di una tesi di laurea. Le caratteristiche specifiche saranno definite da ciascun dipartimento.
18. Limitatamente all'Accademia, la prova conclusiva del corso triennale, per conseguire il diploma accademico di primo livello, consiste in un progetto integrato teorico-artistico originale. La tesi teorica relativa alla prova finale consiste in un testo da 50 a 100 cartelle, contenente le indicazioni bibliografiche, corredato di immagini, e in una serie di elaborati ad essa collegati relativi all'indirizzo scelto e/o ad altra tecnica o linguaggio sperimentati nel corso della formazione triennale. La tesi viene elaborata dal candidato con il supporto di due docenti: un docente della disciplina artistica pratica prescelta nel rispetto del piano di studio adottato e un docente relatore, di disciplina teorica; quest'ultimo può anche essere esterno all'accademia, docente presso istituzioni di pari livello, oppure in possesso di curriculum professionale e scientifico adeguato. L'eventuale presenza di un relatore esterno deve essere autorizzata dal consiglio accademico.

19. Limitatamente all'Accademia, la prova conclusiva del corso biennale, per conseguire il diploma accademico di secondo livello, consiste in un progetto artistico originale su un argomento specialistico, correlato con un testo teorico di almeno 50 cartelle, contenente adeguate indicazioni bibliografiche e corredato di immagini. Il candidato sviluppa il progetto con il supporto di un relatore scelto tra tutti i docenti del corso biennale ed eventualmente con l'ausilio di un correlatore individuato in un altro docente, sia presso l'Accademia che presso un'istituzione di pari livello, o in un professionista esterno. La discussione della tesi consiste nella presentazione di tutti gli aspetti del progetto e nell'esposizione degli elaborati ad esso connessi. Gli elaborati artistici delle prove finali possono essere esposti in una mostra preliminare sia presso l'accademia stessa che presso enti pubblici o privati con l'accademia convenzionati o che con essa intrecciano collaborazioni; tale esposizione costituisce parte integrante della valutazione finale.

ALLEGATI A (Accademia "G. Carrara" di Belle Arti)

- I. Elenco degli insegnamenti** attivati presso l'accademia, definiti in relazione ai curricula in coerenza con le declaratorie, nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari precisati.
- II.** Piani di studio del corso di **Pittura**, diploma accademico di I livello.
- III.** Piani di studio del corso di **Nuove tecnologie dell'arte**, diploma accademico di I livello.
- IV.** Piani di studio del corso di **Pittura**, diploma accademico di II livello.
- V.** Piani di studio del corso di **Arti e culture multimediali**, diploma accademico di II livello.

ALLEGATI B (Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Donizetti")

- I. Elenco degli insegnamenti** attivati presso il conservatorio, definiti in relazione ai curricula in coerenza con le declaratorie, nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari precisati.
- II.** Piani di studio relativi ai corsi per il conseguimento del diploma accademico di I livello.
- III.** Piani di studio relativi ai corsi per il conseguimento del diploma accademico di II livello.
- IV.** Piani di studio relativi ai Master attivati.